

Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele SALERNO

IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE (Legge Regionale N. 33 del 18 Dicembre 2012)

NUOVO REGOLAMENTO 2018 - PIANO IDRAULICO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO (ex art. 1 lett. b)

Aggiornamento Novembre 2018

PREMESSO CHE:

- Con L.R. n. 33 del 18/12/2012 pubblicata sul B.U.R.C. n. 78 del 24/12/2012 sono state introdotte modifiche alla L.R. n. 8/1995 in base alle quali è stato previsto l'obbligo della autorizzazione preventiva dei Consorzi di bonifica per la realizzazione di impianti serricoli;
- Il principio ispiratore del presente Regolamento è quello della "invarianza idraulica";
- IL principio della invarianza idraulica è sostenuto anche dal Genio Civile di Salerno;
- Il presente Regolamento è stato redatto in conformità delle direttive e dei criteri contenuti nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sele dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele;
- Le presenti prescrizioni vengono disposte ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 18 dicembre 2012;
- Sono escluse da questo regolamento le autorizzazioni per gli impianti serricoli confluenti in corsi d'acqua naturali, la cui competenza non è in capo al Consorzio;
- Si adotta altresì come base di riferimento del progetto idraulico di compatibilità dell'impianto serricolo con la rete pubblica di bonifica, da sottoporre a questo Ente, l'evento piovoso registrato nei giorni 8, 9, 10,

11 Novembre 2010 dalla stazione meteorologica della Regione Campania posizionata nel Comune di Battipaglia;

- In tali giorni si è avuta, nella predetta stazione, una precipitazione complessiva di 64,8 mm, che ha dato luogo ad estese esondazioni dei canali di bonifica;
- Il valore di 64,8 mm del richiamato evento atmosferico, definito di seguito come “pioggia critica”, è assunto come dato di base del progetto di verifica idraulica in argomento;
- La compatibilità idraulica viene valutata altresì in ragione della incidenza della superficie impermeabilizzata esistente nel bacino imbrifero e nel/nei sottobacino/i imbrifero/i. La fonte del valore percentuale della superficie impermeabilizzata rispetto a quella complessiva per ciascun bacino o sottobacino imbrifero è rappresentata dallo specifico studio effettuato dal Consorzio nell’anno 2012 ed aggiornato all’anno 2015;
- Il richiamato studio rileva sia le superfici impermeabilizzate mediante impianti serricoli agricoli e sia quelle impermeabilizzate mediante immobili extragricoli (con esclusione dei centri urbani sedi della casa comunale e dei centri urbani provvisti di fognatura con recapito autonomo e non affluente nella rete pubblica di bonifica);
- Per ciascun bacino imbrifero dei Collettori di bonifica, viene indicata, nello studio di cui innanzi, l’incidenza percentuale della superficie impermeabilizzata a tutto il giorno 13 maggio 2016;
- I volumi d’acqua scaturiti dalla “pioggia critica” per ciascun bacino o sottobacino imbrifero non possono essere, in conseguenza della impermeabilizzazione dei suoli, veicolati dalla rete pubblica di bonifica senza gli accorgimenti di seguito indicati;
- Le misure tecniche di salvaguardia e di regolazione delle piene consistono nella laminazione dei volumi d’acqua fluenti;
- La laminazione dei volumi d’acqua viene effettuata attraverso la realizzazione, per ogni impianto serricolo e secondo quanto stabilito dagli articoli successivi, di due tipologie di opere: a) Vasche di laminazione, b) Stradoni drenanti.

VISTO il Regolamento regionale N.8/2013 di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole;

Vista la L. N. 241/1990;

TANTO PREMESSO e VISTO, SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il bacino imbrifero, inteso come una unità territoriale, omogenea dal punto di vista idraulico, fa riferimento ad un asta principale pubblica di bonifica denominata "collettore". È fatto divieto assoluto versare le acque provenienti dagli impianti serricoli in canali pubblici di irrigazione, anche se dismessi.

Art. 2

I bacini imbriferi afferenti le aste principali pubbliche di bonifica – collettori - sono i seguenti:

1) Bacini imbriferi di Rete Alta:

- a) Telegro;
- b) Radica;
- c) Lignara;
- d) Collettore Acque Alte Sele Tusciano;
- e) Collettore Allacciante Sele Tusciano;
- f) Rialto Canalizzato;
- g) Frestola;
- h) Denteferro;
- i) Canali affluenti il Vallimonio;

2) Bacini di imbriferi di Rete Bassa:

- a) Foce Sele;
- b) Aversana (Collettori Campolongo e Spineta);
- c) Asa.

Art. 3

I bacini imbriferi di cui all'Art. 2 sono classificati, in base alla rilevanza in essi di aree a Pericolosità da alluvione e di Attenzione idraulica, così come previste dal richiamato Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sele, dai seguenti coefficienti di allarme: Coeff. all. 0,50 per i tre bacini ad alta pericolosità idraulica appartenenti alla rete bassa;

Coeff. all. 0,55 per i bacini ad alta pericolosità idraulica: Radica e Denteferro; Coeff. all. 0,60 per il bacino a pericolosità idraulica Lignara; Coeff. all. 0,70 per tutti i rimanenti bacini. Il coefficiente di allarme decresce all'aumentare della pericolosità idraulica.

Art. 4

1. Nei bacini imbriferi di Rete Bassa, ad alta pericolosità idraulica, la laminazione dei volumi d'acqua deve essere conseguita, per ogni impianto serricolo, esclusivamente ed unicamente attraverso la realizzazione di vasche di laminazione.
2. Per i bacini del precedente comma viene adottato ai fini del calcolo dei volumi delle vasche di laminazione il corrispondente coefficiente di allarme riportato al precedente Art. 3.

Art. 5

1. Nei bacini imbriferi di rete alta "Radica", "Denteferro" e "Lignara", ad alta pericolosità idraulica e a pericolosità idraulica, la laminazione dei volumi d'acqua deve essere conseguita, per ogni impianto serricolo, attraverso la realizzazione di vasche di laminazione e di stradoni drenanti, per un volume massimo laminato dagli stradoni drenanti non superiore al 60% del volume complessivo da laminare.
2. Per i bacini del precedente comma vengono adottate ai fini del calcolo dei volumi delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti i corrispondenti coefficienti di allarme riportati al precedente Art. 3.

Art. 6

1. Nei bacini imbriferi diversi da quelli indicati ai precedenti Articoli n. 4 e n. 5, la laminazione dei volumi d'acqua può essere conseguita, per ogni impianto serricolo, attraverso la realizzazione di vasche di laminazione e/o di stradoni drenanti. La ripartizione percentuale dei volumi, tra le vasche di laminazione e gli stradoni drenanti di questo articolo, è lasciata alla libera scelta del progettista.

2. Per i bacini del precedente comma viene adottato ai fini del calcolo dei volumi delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti il corrispondente coefficiente di allarme riportato al precedente Art. 3.

Art. 7

1. Per ciascun bacino imbrifero viene definito un volume base ed un volume di sicurezza. Il volume da adottare per il dimensionamento delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti è il volume di sicurezza.
2. Per ciascun bacino imbrifero i volumi ed i coefficienti di allarme sono tra loro grandezze inversamente proporzionali. Viene adottata la costante di proporzionalità inversa $c = V_{base} \times 0,7$.

Art. 8

1. Il volume "V base" ad ettaro di S.A.U. delle opere di regolazione della portata, ossia vasche di laminazione e stradoni drenanti, è dato, per ciascun bacino imbrifero, dalla seguente formula:
detti:
P.C. il volume corrispondente alla "Pioggia critica" (posto pari a 648 metri cubi per ettaro);
Coeff. Imp. Attuale (Coefficiente di impermeabilizzazione attuale) la percentuale della superficie impermeabilizzata al momento della presentazione dell'istanza rispetto a quella complessiva di ciascun bacino o sottobacino imbrifero;
Coeff. S. il coefficiente di sicurezza fissato pari a 1,30, scaturito assegnando valori cautelativi ai seguenti parametri:
T il tirante idrico con tempo di ritorno di 30 anni;
H l'altezza della sezione del canale della rete scolante di prima ricezione;
0,8 coefficiente di parzializzazione dell'altezza H;
si pone $T/0,8 \times H = 1,30$;
 $V_{base} = P.C. \times \text{Coeff. Imp. Attuale} \times 1,30$.
2. Il volume di sicurezza è dato dalla formula: $\text{Volume sicurezza} = V_{base} \times 0,7 / \text{Coeff. All.}$, dove i Coefficiente di Allarme sono quelli riportati dall'Art. 3.

Art. 9

Il volume di sicurezza non potrà comunque assumere un valore inferiore a 250 metri cubi ad ettaro di S.A.U.

Art. 10

1. I sottobacini imbriferi fanno riferimento ad aste secondarie pubbliche di bonifica denominate “colatori” e/o altri canali pubblici e/o capifossi privati a servizio di più proprietà. I sottobacini sono a loro volta distinti di primo, di secondo ordine, ecc., a seconda che l’asta secondaria si immette direttamente nel collettore o, invece, in altre aste secondarie. Viene considerato sottobacino anche quello servito dalla parte iniziale, dall’incile per un tratto di ml 1.000, del collettore.
2. Il richiedente l’autorizzazione oggetto del presente Regolamento, che intende immettere acqua in capifosso privato, deve esibire apposito assenso scritto da parte dei proprietari dei fondi serventi confinanti col capifosso medesimo.
3. Il proprietario del fondo servente risponde, entro sessanta giorni, alla istanza dell’assenso di cui al comma 2. La risposta deve essere inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata) anche al Consorzio. Nel caso non venga data risposta entro sessanta giorni, l’assenso si considera acquisito.
4. L’istanza dell’assenso di cui al comma 2 è formulata per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC e deve richiamare, peraltro, il contenuto del comma 3.
5. L’istanza dell’assenso di cui al comma 2 deve recare una descrizione, sia pur sintetica, dell’impianto serricolo che si intende realizzare, con indicazione specifica del regime del deflusso delle acque.

6. Ai fini dell'acquisizione dell'assenso di cui al comma 2 per mancata risposta da parte del proprietario del fondo servente, è necessario che, in uno alla prova dell'avvenuta ricezione della istanza, venga depositata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dia atto dell'intervenuto infruttuoso decorso del prescritto termine di sessanta giorni.

Art. 10 bis

1. Il richiedente l'autorizzazione oggetto del presente Regolamento, che intende immettere acqua in un canale pubblico diverso dai "colatori" pubblici di bonifica, rientrante tuttavia in un sottobacino imbrifero di cui all'Art. 10 c. 1, deve esibire apposito assenso scritto da parte del soggetto gestore del canale pubblico medesimo.
2. Ai sensi dell'Art. 20 c. 4 della Legge 241/1990, trattandosi di materia riguardante la tutela del rischio idrogeologico, alla richiesta di cui al comma 1 di questo articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della Legge 241/1990 inerente il "Silenzio assenso".

Art. 11

Il valore del Coeff. Imp. Attuale di ciascun bacino imbrifero a tutto il giorno 13 maggio 2016, a cui il richiedente l'autorizzazione in parola deve fare riferimento sino a che non viene eseguito l'aggiornamento di cui all'art. 15, è quello riportato, in modo numerico, nella allegata "Tabella A" e con disegno nell'allegato elaborato grafico denominato "Corografia A".

Art. 12

Il valore del Coeff. Imp. Attuale dei sottobacini imbriferi dovrà essere misurato, a cura del richiedente l'autorizzazione medesima, sulla scorta dei predetti elaborati grafici consortili.

Art. 13

Nel caso in cui il Coeff. Imp. Attuale di un sottobacino fosse inferiore a quello del bacino che lo include, deve essere adottato il valore del Coeff. Imp. Attuale del bacino. Nel caso inverso, in cui il Coeff. Imp. Attuale di un sottobacino fosse superiore a quello del bacino che lo include, deve essere adottato il valore del Coeff. Imp. Attuale del sottobacino.

Art. 14

Nell'ipotesi vi fossero sottobacini di diverso ordine deve essere considerato, nel caso di cui al secondo periodo dell'Art. 13, il valore del Coeff. Imp. Attuale più alto tra essi.

Art. 15

Il valore del Coeff. Imp. Attuale di ciascun bacino imbrifero viene aggiornato dal Consorzio, a partire dal mese di maggio 2016, con cadenza mensile.

Art. 16

A partire dal mese di maggio 2016 il richiedente l'autorizzazione deve fare riferimento all'ultimo aggiornamento eseguito dal Consorzio del Coeff. Imp. Attuale.

Art. 17

La percentuale massima consentita di impermeabilizzazione dei suoli è espressa dai seguenti "Coefficienti di impermeabilizzazione massimi applicati": A) 0,50 per i tre bacini ad alta pericolosità idraulica della rete bassa; B) 0,55 per i bacini ad alta pericolosità idraulica; C) 0,60 per il bacino a pericolosità idraulica; D) 0,70 per i restanti bacini. I valori innanzi indicati ed i valori dei coefficienti di pericolosità ed alta pericolosità sono riassunti nella allegata "Tabella B", ed i bacini sono disegnati nella allegata "Corografia B".

Art. 18

Allorché viene raggiunto per ciascun bacino e/o per ciascun sottobacino di ogni ordine il “Coeff. Imp. Massimo Applicato” non sono rilasciate ulteriori autorizzazioni per la realizzazione di impianti serricoli. Per quanto precede le istanze di autorizzazione sono, fino al raggiungimento del predetto limite, riscontrate ed evase secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo consortile. Nel caso in cui risultasse, a seguito di valutazione tecnica del Consorzio, un particolare sottobacino con acclarato alto rischio idraulico, vale a dire caratterizzato da alta probabilità di accadimento alluvionale ed elevate potenziali conseguenze nocive per la salute umana, il territorio, i beni, il patrimonio, non sono rilasciate, per il sottobacino medesimo, le autorizzazioni di che trattasi.

Art. 19

Le opere finalizzate alla regolazione delle piene, di cui agli Articoli n. 4, n. 5 e n. 6, vale a dire vasche di laminazione e stradoni drenanti, devono avere le seguenti caratteristiche: A) Assicurare la capacità complessiva del volume di sicurezza di cui all’Art. 7; B) Il numero delle Vasche di laminazione e/o degli stradoni drenanti può assumere qualsiasi valore, purché la loro capacità complessiva sia pari al volume di sicurezza per ogni ettaro di S.A.U.

Art. 20

Nei bacini imbriferi di Rete Bassa, nonché nei bacini imbriferi di rete alta “Denteferro”, “Radica” e “Lignara”, di cui agli Articoli n. 4, n. 5, le acque provenienti dalle vasche di laminazione e dagli stradoni drenanti devono essere immesse nella rete scolante di prima ricezione (collettore o colatori e/o altri canali pubblici, capifossi privati e fossi privati) tramite una “valvola di non ritorno”, il cui fondo deve essere posto ad almeno 1/3 dell’altezza della rete scolante di prima ricezione e tale altezza viene misurata dal fondo al ciglio della rete scolante di prima ricezione. Il fondo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti deve essere posto ad almeno 1/3 dell’altezza della rete scolante di prima ricezione, e tale altezza viene misurata dal fondo al ciglio della rete scolante di prima ricezione. La sommità del bordo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti non deve superare la quota del ciglio della rete scolante di prima ricezione. Le vasche di laminazione e gli stradoni drenanti devono essere posti ad almeno 5 metri

dal ciglio della rete scolante di prima ricezione. La “valvola di non ritorno” deve essere posta sul fondo delle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti. L’acqua proveniente dalle vasche di laminazione e degli stradoni drenanti deve essere immessa nella rete scolante di prima ricezione mediante caduta naturale, essendo assolutamente vietata l’immissione con sollevamento meccanico.

Art. 21

Per gli impianti serricoli scolanti in fossi privati, capifossi privati, colatori pubblici di bonifica ricadenti nei bacini imbriferi diversi da quelli indicati agli Articoli n. 4 e n. 5 è consentito realizzare vasche di laminazione con fondo avente profondità maggiore di quella del canale di prima ricezione.

Art. 22

1. Il fondo degli stradoni drenanti ricadenti nei bacini di cui all’Art. 6 non può avere profondità maggiore di quella della rete scolante di prima ricezione.
2. Le acque provenienti dagli stradoni drenanti devono essere immesse nella rete scolante di prima ricezione (collettore, colatori e/o altri canali pubblici, capifossi privati e fossi privati) tramite una “valvola di non ritorno”.
3. Gli stradoni drenanti devono essere caratterizzati da due ordini di tubazioni: a) tubazioni forate secondarie che trasportano le acque dall’impianto serricolo nello stradone drenante, b) tubazioni forate principali di raccolta che trasportano le acque dallo stradone drenante alla rete scolante di prima ricezione. Deve essere garantita una discontinuità idraulica tra le tubazioni secondarie e le tubazioni principali, al fine di consentire alle acque di disperdersi nel materiale poroso. Lo schema tipo di realizzazione dello stradone drenante è riportato nei disegni contrassegnati con le lettere “C1” e “C2”.

Art. 23

1. Il materiale utilizzato per la realizzazione dello stradone drenante deve avere una porosità non inferiore al 30% del volume complessivo dello stesso stradone.
2. Al fine di dimostrare di avere ottemperato a quanto previsto al precedente comma 1 il titolare dell'autorizzazione deve esibire al Consorzio fattura di acquisto del materiale poroso.

Art. 24

Per le “avanserre” funzionali agli impianti serricoli, di superficie inferiore a 500 metri quadrati, non vi è obbligo di eseguire la laminazione dei volumi d'acqua fluenti.

Art. 25

La domanda di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto serricolo dovrà essere corredata da un progetto composto perlomeno dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica asseverata;
2. Planimetria in scala 1/200 dell'impianto serricolo;
3. Elaborato grafico quotato riportante le Vasche di laminazione, gli stradoni drenanti e la “valvola di non ritorno”;
4. Elaborato riportante il dimensionamento volumetrico delle Vasche di laminazione e degli stradoni drenanti ed i relativi particolari costruttivi;
5. Elaborato grafico quotato della sezione della rete scolante di prima ricezione, delle Vasche di laminazione e degli stradoni drenanti e della annessa “valvola di non ritorno”.

Art. 26

Ad ultimazione dell'impianto serricolo, il direttore dei lavori emette e consegna al Consorzio una Dichiarazione asseverata di conformità dell'opera alle prescrizioni di questo Regolamento.

Art. 27

1. Il Consorzio si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione .
2. Il termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo può essere interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di integrazione della documentazione presentata.
3. Decorso il predetto termine, in mancanza del deposito della integrazione richiesta, il Consorzio provvederà all'archiviazione della relativa pratica.

Art. 28

L'autorizzazione consortile è sottoposta alla condizione risolutiva, che ne comporterà la revoca, nel caso in cui le opere idrauliche realizzate fossero difformi a quanto autorizzato. Al fine dell'accertamento della conformità a quanto autorizzato, l'azienda agricola è tenuta a consentire l'accesso ai tecnici consortili nell'impianto serricolo per la verifica della corretta esecuzione e del corretto funzionamento delle opere idrauliche.

Art. 29

Presupposto imprescindibile per l'esame, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio è la regolarità contributiva nei confronti dell'Ente. Un'eventuale regolarizzazione sarà possibile solo previo pagamento immediato di eventuali pendenze debitorie pregresse.

Art. 30

Per le spese di rilascio dell'autorizzazione consortile l'interessato è tenuto a versare al Consorzio i seguenti importi: a) € 300,00 per impianti serricoli con superficie sino a 5 ettari, b) € 500,00 per impianti serricoli con superficie compresa tra 5 e 10 ettari, c) € 1.000,00 per impianti serricoli con superficie

superiore a 10 ettari. Per il rilascio di elaborati tecnici, propedeutici alla richiesta di autorizzazione, l'interessato è tenuto a versare il 30% dei predetti importi, in tal caso, al momento della presentazione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve versare il restante 70%. Allorquando non vengono richiesti propedeuticamente i predetti elaborati tecnici, l'intero importo è versato al momento della presentazione della richiesta. Le predette spese di rilascio dell'autorizzazione consortile non sono dovute da parte dei giovani agricoltori (età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione) che intendono avvalersi della misura PSR di primo insediamento.

Art. 31

Nel caso in cui l'interessato non dia inizio ai lavori di costruzione e non effettui almeno un S.A.L. del 10% dell'impianto serricolo entro 12 (dodici) mesi dal rilascio dell'autorizzazione, essa decade automaticamente. Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici od ambientali la predetta durata è incrementata a mesi 18 (diciotto). Rimane a cura dell'interessato inviare, entro i predetti termini, il verbale di inizio dei lavori ed il S.A.L. redatti dal direttore dei lavori.

Art. 32

1. Coloro i quali hanno realizzato impianti serricoli secondo la normativa previgente alla L.R. n. 33/2012 e, quindi, in assenza dei regolamenti consortili che si sono succeduti in materia, ma comunque già in possesso di titolo abilitativo previsto dalla legge in materia urbanistica/edilizia (Permesso a costruire, DIA, Autorizzazione, Comunicazione, Concessione, Regolarizzazione, etc.), possono rivolgere al Consorzio istanza di autorizzazione alla ristrutturazione degli impianti serricoli esistenti secondo i criteri indicati ai successivi commi 3, 4 e 5, allo scopo di ridurre la criticità idraulica presente nel comprensorio di bonifica.
2. L'autorizzazione consortile relativa alla ristrutturazione di impianti serricoli esistenti è subordinata alla consegna al Consorzio da parte dell'interessato di attestazione, rilasciata dal competente Comune, di

sussistenza di valido titolo abilitativo urbanistico/edilizio relativo all'impianto serricolo esistente, nonché di copia conforme all'originale del progetto del medesimo impianto serricolo esistente depositato ed agli atti del Comune.

3. I requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione consortile relativa agli impianti serricoli esistenti consistono nel non aumentare la superficie investita a serre e nel sostituire gli attuali stradoni con stradoni di tipo drenante.
4. Gli stradoni di tipo drenante, da realizzarsi in luogo di quelli esistenti, devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: a) essere costituiti da materiale di porosità non inferiore al 30%, con un volume utile di almeno 250 metri cubi per ettaro; b) immettere le acque nella rete scolante di prima ricezione tramite una "valvola di non ritorno", con fondo posto ad almeno 1/3 dell'altezza di detta rete scolante di prima ricezione, nonché mediante caduta naturale, vale a dire senza alcun sollevamento meccanico.
5. Gli interessati possono, qualora lo ritengano opportuno, provvedere anche alla realizzazione di vasche di laminazione in luogo degli stradoni drenanti di cui ai precedenti comma 3 e 4.
6. Presupposto imprescindibile per l'esame, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio è la regolarità contributiva nei confronti dell'Ente. Un'eventuale regolarizzazione sarà possibile solo previo pagamento immediato di eventuali pendenze debitorie pregresse.
7. Per le spese di rilascio dell'autorizzazione consortile l'interessato è tenuto a versare al Consorzio i seguenti importi: a) € 150,00 per impianti serricoli con superficie sino a 5 ettari, b) € 250,00 per impianti serricoli con superficie compresa tra 5 e 10 ettari, c) € 500,00 per impianti serricoli con superficie superiore a 10 ettari. Le predette spese di rilascio dell'autorizzazione consortile non sono dovute da parte dei giovani agricoltori (età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione) che intendono avvalersi della misura PSR di primo insediamento.

Art. 33

1. Ad eccezione di quanto disposto dall'art. 32, i precedenti articoli del presente Regolamento fissano criteri per la realizzazione di nuovi impianti serricoli.
2. In ossequio al disposto dell'art. 18 e limitatamente, quindi, ai casi in cui per ciascun bacino e/o sottobacino non è stato raggiunto il "Coeff. Imp. Massimo Applicato", coloro i quali hanno realizzato impianti serricoli antecedentemente alla emanazione della L.R. n. 33/2012 e, quindi, sprovvisti della autorizzazione del Consorzio, nonché privi del titolo abilitativo previsto dalla legge in materia urbanistica/edilizia, possono rivolgere al Consorzio istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di tali impianti serricoli esistenti secondo gli stessi criteri e le stesse condizioni fissati dal presente Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti serricoli.
3. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione di cui al comma 2 l'onere di acquisire il titolo comunale abilitativo previsto dalla legge in materia urbanistica/edilizia.